



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82;

VISTO il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con legge 9 gennaio 2009, n. 1, con modificazioni, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico - disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il decreto ministeriale del 3 luglio 2009, n. 89, e successive modifiche, con il quale sono stati definiti i settori artistico - disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto ministeriale del 30 settembre 2009, n. 123, e successive modifiche, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto ministeriale del 23 novembre 2009, n. 158, con il quale è stata definita, in applicazione dell'articolo 6 - comma 3 - del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la frazione dell'impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta formativa;

VISTO l'articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto ministeriale del 22 marzo 2022, n. 298, con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

CONSIDERATE le esigenze delle Istituzioni di attivare nuovi corsi di studio o di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati con decreto ministeriale;

VISTO il decreto ministeriale n.98 del 6 giugno 2019 recante Regolamento in materia di istituzione della scuola di "Cinema, fotografia, audiovisivo" ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.P.R. 8.7.2005, n. 212 e s.m.i.;

VISTO il decreto ministeriale n.287 del 6 luglio 2020 di definizione dell'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di primo livello DAPL 11 "Cinema, fotografia, audiovisivo";

VISTA la circolare del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 25957 del 28 dicembre 2023, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e Master delle Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle Istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005 e s.m.i., in due diverse scansioni temporali previste rispettivamente per le richieste di approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di I e II livello e di nuovi master dal 28/12/2023 fino al termine perentorio del 29/01/2024 (ore 16:00), mentre per le modifiche di corsi di diploma accademico di I e II livello e master dal 30/01/2024 al 1/03/2024 (ore 16:00);

VISTO il Decreto del Direttore Generale n 639 del 08/04/2013 con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SASSARI e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la richiesta presentata dall' ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SASSARI di modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati;

VISTE le delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione dell'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SASSARI;

CONSIDERATA la dichiarazione dell'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SASSARI relativa all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

ACQUISITA la dichiarazione rilasciata dal Direttore dell'Istituzione sulla veridicità e conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nell'istanza prodotta con la stessa procedura informatica predisposta dal Cineca per il riscontro della conformità dei percorsi formativi alle statuizioni contenute nel D.P.R. 212 del 8 luglio 2005 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi dal CNAM con delibere n. 1783 del 26/11/2024, n. 1801 del 17/12/2024;

DECRETA

Art.1

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 sono approvate le modifiche alle tabelle annesse al Regolamento didattico dell'ACCADEMIA DI BELLE ARTI di SASSARI relativamente ai piani di studio dei seguenti corsi di diploma accademico ordinamentale di primo livello già autorizzati:

DAPL10 - Diploma Accademico di Primo Livello in DIDATTICA DELL'ARTE - DIDATTICA DELL'ARTE;

DAPL01 - Diploma Accademico di Primo Livello in PITTURA – PITTURA.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Art.2

1. Il regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82.

Art.3

1. Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, l'istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82.

Art.4

1. L'istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art.5

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 8 luglio 2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dal presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gianluca Cerracchio